



Comune di Tornimparte
Provincia dell'Aquila

REGOLAMENTO CIMITERIALE

approvato con delibera di Consiglio comunale
n° 8 del 30 aprile 2024



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

Indice:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'
- ART. 2 - CIMITERO COMUNALE
- ART. 3 - DIRITTO DI SEPOLTURA
- ART. 4 - COMPETENZE DEL SINDACO E DEGLI UFFICI

TITOLO II – ATTIVITA' FUNEBRE

- ART. 5 - ATTIVITA' FUNEBRE
- ART. 6 - REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE
- ART. 7 - TRASPORTO FUNEBRE

TITOLO III – INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI CIMITERIALI

- ART. 8 - AUTORIZZAZIONE ALLA INUMAZIONE ED ALLA TUMULAZIONE
- ART. 9 - INUMAZIONI
- ART. 10 - TUMULAZIONI
- ART. 11 - CONCESSIONE DI LOCULI
- ART. 12 - CONCESSIONE DI CELLETTE OSSARIO
- ART. 13 - CONCESSIONE DI NICCHIE CINERARIE
- ART. 14 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- ART. 15 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESUMAZIONI E DI ESTUMULAZIONI

TITOLO IV – CREMAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

- ART. 16 - CREMAZIONI
- ART. 17 - CONCESSIONI CIMITERIALI PER SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 18 - COSTRUZIONI DI SEPOLTURE PRIVATE



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso di norme in materia di servizi in ambito necroscopico e cimiteriale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono redatte in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante “*testo unico delle leggi sanitarie*”, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante “*approvazione del regolamento di polizia mortuaria*” nonché della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, recante “*disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria*”.
3. In applicazione dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, il presente regolamento:
 - a. stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo del cimitero e delle strutture obitoriali;
 - b. definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - c. fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
 - d. disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
 - e. fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
 - f. stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.
4. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, recante disciplina, in particolare, degli adempimenti e dei trattamenti conseguenti alla morte, del trasporto funebre, delle inumazioni, delle tumulazioni, delle esumazioni e delle estumulazioni cimiteriali, delle cremazioni e della destinazione delle ceneri.

Art. 2 – Cimitero comunale

1. Il cimitero di Tornimparte è posto sul limite est del territorio comunale, al confine con il Comune dell'Aquila, ed è situato sulla parte degradante di un crinale collinare che inizia dalla frazione di Capo la Villa fino ad arrivare a quella di Piedi la Villa. L'area di sedime è delimitata, sul fronte occidentale, dalla strada comunale via San Bartolomeo, su cui insistono due ingressi e, sul fronte settentrionale, da una strada vicinale lungo la quale è posto un terzo ingresso, e confina con aree libere sui versanti meridionale e orientale.
2. Il cimitero comunale ha campi comuni, destinati alle inumazioni ordinarie, e aree che possono formare oggetto di concessione. Il cimitero ha, altresì, la disponibilità di aree e di opere riservate a sepolture private, nei limiti di quanto prescritto dagli articoli 90 e seguenti del d.P.R. n. 285 del 1990. L'impianto cimiteriale ha forma regolare con estensione complessiva pari a circa 15.800 metri quadri, in cui sono riconoscibili tre interventi di insediamento:



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

- a. il primo insediamento è strutturato lungo il viale longitudinale che conduce dalla strada comunale – una volta oltrepassato l'ingresso che fiancheggia la "chiesa vecchia" – ai loculi cimiteriali e poi alle cappelle private, attraversando a destra e a sinistra due campi di inumazione;
- b. il secondo insediamento ha un proprio ingresso posto anch'esso sulla strada comunale ed è organizzato su di un viale parallelo che conduce alla "chiesa nuova" e ad altri loculi cimiteriali e lungo il quale sono state disposte cappelle private;
- c. il terzo insediamento è delimitato da un viale che costeggia trasversalmente le precedenti aree ed è stato realizzato come ampliamento sul versante orientale del cimitero per la costruzione di lotti per la costruzione di cappelle private, totalmente assegnati in concessione.

Art. 3 – Diritto di sepoltura

1. Nel cimitero del Comune di Tornimparte sono ricevuti, nel rispetto delle disposizioni di cui al capo IX del d.P.R. n. 285 del 1990 e dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a. i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza, e non reclamate altrove;
 - b. i cadaveri delle persone morte fuori dal territorio comunale, ma aventi in vita la residenza nel Comune di Tornimparte;
 - c. i cadaveri di anziani ultrasessantacinquenni o disabili già residenti nel Comune di Tornimparte che, all'atto del decesso, risultino avere trasferito la residenza anagrafica dal medesimo comune in istituti di ricovero o sanitari o dimore di parenti, situati al di fuori del territorio comunale;
 - d. i cadaveri di persone che, ovunque decedute e non residenti nel Comune di Tornimparte, al momento del decesso risultino avere: a) coniuge, componente dell'unione civile, parenti o affini fino al secondo grado con residenza nel Comune di Tornimparte; b) salme, resti ossei o ceneri, tumulati o inumati nel cimitero comunale di Tornimparte, del coniuge, del componente dell'unione civile o di parenti o affini fino al secondo grado;
 - e. i nati morti e i prodotti del concepimento delle persone di cui sopra;
 - f. i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Nei casi di cui alla lettera d) del comma 1, la tariffa stabilita dalla Giunta comunale in base all'articolo 4, comma 4, per i servizi cimiteriali richiesti è maggiorata del 100%.
3. Il responsabile preposto ai servizi cimiteriali, attraverso il servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 8; nonché, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
 - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, ed ogni altro elemento indicato all'articolo 52 del d.P.R. n. 285 del 1990;
 - b. gli elementi di cui alla lettera a) delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c. gli elementi di cui alla lettera a) delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

- d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
4. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
5. Ogni sepoltura, sia in caso d'inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 4 – Competenze del sindaco e degli uffici

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale, giusto il disposto dell'articolo 217 del R.D. n. 1265 del 1934, dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le funzioni gestionali sono attribuite ai responsabili di servizio, per quanto di competenza e, in particolare:
 - a. al responsabile preposto ai lavori pubblici, per la progettazione delle opere edilizie, nonché per le forniture relative all'ordinaria amministrazione dell'intero complesso cimiteriale comprendente, altresì, i giardini, le aiuole e le piante ornamentali di proprietà comunale;
 - b. al responsabile dell'ufficio in materia di gestione patrimoniale, che assume la qualifica di responsabile preposto ai servizi cimiteriali rilevante ai fini del presente regolamento, per la gestione delle pratiche amministrative relative alle concessioni cimiteriali compresa, altresì, la riscossione dei relativi introiti, alla gestione degli spazi per le sepolture, alle valutazioni in ordine alla realizzazione di nuovi spazi cimiteriali;
 - c. al responsabile preposto ai servizi demografici, competente al rilascio delle autorizzazioni relative alla sepoltura nel cimitero comunale di cui all'articolo 8 e al trasporto funebre nel territorio comunale di cui all'articolo 7, ex articoli 6 e 23 del d.P.R. n. 285 del 1990.
3. Il Comune di Tornimparte, attraverso apposita ordinanza sindacale, fissa gli orari delle sepolture, tenuto conto anche delle esigenze dei famigliari o degli aventi titolo e di quelle dell'attività cimiteriale prevista o già autorizzata, nonché delle eventuali esigenze straordinarie che dovessero sopraggiungere.
4. Resta ferma la competenza della Giunta comunale di stabilire annualmente le tariffe per i servizi cimiteriali nonché i canoni delle concessioni previste dal presente regolamento.

TITOLO II

Attività funebre

Art. 5 – Attività funebre

1. Per attività funebre si intende lo svolgimento del servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
 - a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari, dei quali l'impresa funebre assume la rappresentanza fornendo assistenza sino alla sepoltura e ai quali rende conto del proprio operato;
 - b. fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c. trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
 - d. preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

- e. recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dalle imprese pubbliche o private che abbiano presentato – al comune in cui ha sede commerciale l'impresa medesima – una segnalazione certificata di inizio attività, con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 nonché alla insussistenza delle cause ostative così come individuati dalla legislazione vigente in materia.
 3. I soggetti che esercitano attività funebre ai sensi del presente regolamento sono, ad ogni effetto di legge, incaricati di pubblico servizio e sono tenuti a garantire continuità e corretta esecuzione delle prestazioni loro affidate.
 4. Ai fini previsti dall'articolo 35, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, lo svolgimento dell'attività funebre sul territorio di Tornimparte è subordinato alla presentazione al Comune di Tornimparte – entro il 31 gennaio di ogni anno – di apposita autocertificazione sulla persistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio della propria attività di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 6 nonché, ai fini di trasparenza amministrativa ex comma 5, idonea documentazione sulle pratiche funerarie esercitate e i relativi profili tariffari. In mancanza di tale dichiarazione, il responsabile del servizio preposto ai servizi cimiteriali, con proprio provvedimento, vieta la prosecuzione dell'attività.
 5. Il Comune di Tornimparte pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno sul sito *web* istituzionale, l'elenco aggiornato delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre operanti nel proprio territorio nonché indicazioni riguardanti le differenti forme di sepoltura esercitate ed i relativi profili tariffari.

Art. 6 – Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre

1. Sono autorizzate ad operare sul territorio comunale di Tornimparte le imprese con i seguenti requisiti:
 - a. disponibilità funzionale, documentata e certificata, di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;
 - b. disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro;
 - c. disponibilità di un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari per ogni singola sede;
2. Qualora le imprese intendano svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre, devono presentare al comune la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto al comma 1 per l'esercente l'attività funebre.
3. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, è esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da I.V.A., in conformità a quanto stabilito dall'articolo



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

10, comma 1, n. 27, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso prezzario è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

4. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
5. È vietata l'intermediazione dell'attività funebre, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41.
6. Non è consentita la gestione dell'attività funebre unitamente alla gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitorio, fatto salvo quanto disposto all'articolo 35 comma 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41.

Art. 7 – Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre, definito – in tutte le sue forme – dalle disposizioni di cui al capo II del titolo III della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, è svolto esclusivamente con l'utilizzo di mezzi che presentino i requisiti previsti dall'articolo 21 della medesima legge regionale e che rispettano le caratteristiche indicate agli articoli 20 e 21 del d.P.R. n. 285 del 1990.
2. I trasporti funebri da effettuarsi all'interno del territorio comunale o diretti ad altri comuni sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal responsabile preposto ai servizi demografici del Comune di Tornimparte, in conformità agli articoli 23, 24, 25, 26 e 34 del d.P.R. n. 285 del 1990.
3. Il responsabile preposto ai servizi demografici autorizza le operazioni di trasporto di cadavere laddove il decesso sia avvenuto sul territorio comunale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41.
4. Ai fini di cui al comma 2, e tenuto conto di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, il Sindaco può disciplinare, con proprio provvedimento, l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, ai sensi dell'articolo 22 del d.P.R. n. 285 del 1990.
5. Il responsabile preposto ai servizi demografici assicura, altresì, il rispetto della disciplina prevista per il trasporto di resti mortali e di prodotti del concepimento di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41.
6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, il responsabile preposto ai servizi demografici, su richiesta dei servizi sociali competenti, assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari resta fermo l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal comune a carico degli aventi causa. Il comune assicura, altresì, il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
7. La vigilanza igienico-sanitaria sui trasporti funebri spetta all'ASL territorialmente competente al quale il responsabile preposto ai servizi cimiteriali trasmette tempestivamente tutte le autorizzazioni al trasporto di cui al presente articolo rilasciate.

TITOLO III

Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni cimiteriali



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

Art. 8 – Autorizzazione alla inumazione ed alla tumulazione

1. L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata dal responsabile dell'ufficio preposto ai servizi demografici secondo quanto previsto dal presente regolamento e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
2. Per i prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, i genitori possono richiedere la sepoltura di cui al comma 1.
3. Qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura da parte dei genitori nel caso di cui al comma 2 nonché per le parti anatomiche riconoscibili nel caso di amputazioni, il responsabile preposto ai servizi demografici dispone la sepoltura ovvero la cremazione, previo nulla osta dell'ASL territorialmente competente.

Art. 9 – Inumazioni

1. La sepoltura per inumazione può essere comune o individuale nei seguenti casi:
 - a. sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b. sono individuali le sepolture per inumazioni di durata superiore a dieci anni, effettuate in aree oggetto di concessione.
2. Le aree destinate all'inumazione in campi comuni sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri o comunque in zone cimiteriali già riconosciute dal vigente Piano regolatore cimiteriale. Il fondo della fossa per inumazione è collocato a distanza di almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
3. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e le fosse, chiaramente identificate, sono utilizzate cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Le fosse per le sepolture ad inumazione, salvo deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico:
 - a. di salme di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri (nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato);
 - b. di salme di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri (nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra 0,50 metri da ogni lato);
 - c. per i nati morti e per i prodotti abortivi hanno misure adeguate alla dimensione del feretro;
 - d. per le parti anatomiche riconoscibili hanno misure adeguate all'esigenza, senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri;
 - e. per le urne cinerarie in tombe di famiglie ipogee a sistema di inumazione hanno misure adeguate all'esigenza, senza obbligo di distanza l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri, a condizione che non vi siano altre salme e/o resti mortali inumati nello stesso spazio.
5. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta con lapide o cippo fornito e messo in opera dai parenti o dagli aventi titolo dal defunto, avente larghezza pari a 60 centimetri e altezza non superiore



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

- a 100 centimetri costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici; in assenza di interesse da parte dei parenti o aventi titolo dal defunto, il Comune di Tornimparte fornisce cippo sul quale verrà indicato in maniera inalterabile nel tempo il nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.
6. Il cimitero può avere, compatibilmente con la disponibilità delle aree, spazi destinati ad inumazioni individuali, che possono formare oggetto di concessione a cui applicare le tariffe stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione.
 7. Le concessioni di cui al comma 6 sono a tempo determinato e la durata è fissata in anni quaranta.
 8. Nel caso di inumazioni individuali concesse sulla base di quanto previsto dal presente articolo, è fatto divieto di realizzare qualsiasi manufatto nel sottosuolo.
 9. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno – o di altro materiale purché biodegradabile comprese le parti decorative – e sepolto in fossa separata dalle altre. Alla cassa può essere apposto un copri tomba di altezza massima di 10 centimetri, lungo 160 centimetri e largo 60 centimetri.
 10. Per le caratteristiche costruttive delle bare, anche per quelle provenienti dall'estero o da altro comune, si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 285 del 1990, con le specificazioni di cui alla circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993 n. 24 ed agli eventuali successivi aggiornamenti. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, giunti a destinazione, a cura dell'impresa funebre prima dell'inumazione, la cassa di zinco sarà opportunamente tagliata, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
 11. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa senza il rispetto della vigente normativa in materia.
 12. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. La fossa, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
 13. Tanto sulle sepolture ad inumazione private che su quelle ad inumazione nei campi comuni, a cura e spese delle famiglie o degli aventi causa, si possono deporre fiori e corone.
 14. È proibito deporre oggetti come vasi e piante nonché oggetti di ricordo e similari, al di fuori dello spazio delimitato dal copri fossa o dal monumento in quanto è d'obbligo lasciare libero lo spazio dei vialetti interfossa, garantendo la massima accessibilità alle sepolture.
 15. L'ufficio preposto ai servizi cimiteriali provvede alla rimozione forzosa, senza obbligo di preavviso, di quanto impropriamente collocato, non rispondendo dell'integrità e della recuperabilità degli oggetti rimossi.
 16. Il responsabile preposto ai servizi cimiteriali fissa con proprio provvedimento i limiti massimi delle dimensioni delle lapidi, delle bordure, dei monumenti, dei lastroni.
 17. È in facoltà del comune ridurre a giusta misura o rimuovere le lapidi o le cordonature o i copri fossa o i monumenti eccedenti le dimensioni massime anzidette qualora gli aventi causa non vi provvedano o qualora i medesimi non ne curino la regolare conservazione.
 18. Il comune può, se ritiene necessario, provvedere ad effettuare gli interventi di manutenzione rivalendosi sui famigliari e aventi causa per il recupero delle spese sostenute.



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

Art. 10 – Tumulazioni

1. Nei cimiteri sono realizzati complessi di sepoltura a tumulazione, ipogei od epigei, che possono prevedere più file e più colonne. Tali strutture possono contenere loculi per cadaveri, cellette ossario e nicchie cinerarie, l'ubicazione dei quali risulta indicata nelle planimetrie di ciascun cimitero, depositate presso gli uffici comunali.
2. Le sepolture private a tumulazione sono oggetto di concessione nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 11, 12 e 13.
3. Le concessioni di cui al comma 2 sono a tempo determinato e la durata è fissata in anni quaranta.
4. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui al capo XV del d.P.R. n. 285 del 1990.
5. Il diritto di sepoltura in loculi, in cellette e in nicchie compresi in colombari comunali è circoscritto alla sola persona per la quale è disposta apposita concessione che non può formare oggetto di cessione a qualsiasi titolo.
6. È possibile collocare più cassetine di resti e più urne cinerarie in unico tumulo, intendendosi per tali il loculo, la celletta ossario e la nicchia cineraria, su disposizione del concessionario o degli aventi causa da questi, previa comunicazione al responsabile preposto ai servizi cimiteriali: i) che stabilisce il numero massimo di cassetine e urne che possono essere collocati all'interno del singolo tumulo, ii) che indica l'importo che, a tal fine, è necessario versare all'amministrazione comunale, iii) che indica, altresì, modi e forme di pagamento.
7. In via del tutto eccezionale e per una durata predeterminata, il sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cinerarie in appositi loculi:
 - a. quando, per circostanze particolari non dipendenti dall'Amministrazione comunale, una salma non può essere tumulata nel luogo ad essa destinato;
 - b. qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal comune che non siano ancora disponibili;
 - c. per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere eseguite dai concessionari della sepoltura.
8. Qualora la sepoltura a tumulazione di cui al comma 7 si protragga oltre i dodici mesi successivi alla autorizzazione in assenza della definita tumulazione in altro luogo del cimitero o fuori di esso, il responsabile preposto ai servizi cimiteriali provvede ad effettuare l'estumulazione della salma e la sua collocazione in campo comune con addebito di spese ai familiari.
9. La tumulazione provvisoria può essere autorizzata in sepolture già concesse purché il defunto sia appartenente al gruppo familiare del concessionario e senza opposizione dei familiari.
10. L'apertura di loculo, celletta o nicchia con feretro, cassetina o urna già deposti, ai fini della tumulazione di altre cassette ossario o cinerarie, in quanto estumulazione straordinaria è soggetta alla autorizzazione del sindaco.
11. La Giunta comunale fissa con propria deliberazione l'importo delle concessioni di cui al presente articolo compreso, altresì, l'importo di cui al comma 5 richiesto per la collocazione di più cassetine di resti e di urne cinerarie in unico tumulo, nonché l'importo spettante per le tumulazioni provvisorie
12. La concessione di cui al presente articolo decade di diritto, senza alcun rimborso nel caso di:
 - a. estumulazione volontaria;
 - b. tumulazione in luogo diverso da quello stabilito nella concessione.



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

13. Nel caso di loculi e cellette assegnati con concessione perpetua prima del 10 febbraio 1976, data dell'entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, tale concessione decade in caso di estumulazione della salma o dei resti per qualsiasi motivo. La nuova assegnazione è soggetta a durata temporanea in conformità al presente regolamento e alla normativa vigente in materia. La rinuncia alla concessione perpetua di loculo o celletta non costituisce titolo per ottenere alcun rimborso. Il loculo o celletta resisi disponibili rientrano nella disponibilità del comune per una nuova assegnazione.
14. La concessione perpetua di cui al comma 13 può essere revocata dal Comune di Tornimparte, a condizione che siano trascorsi almeno sessanta anni dalla tumulazione, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento della struttura cimiteriale. In tal caso, nessun indennizzo competerà al concessionario avente causa, mentre resteranno a carico del comune le spese connesse alla estumulazione ed alla collocazione dei resti mortali in altra sepoltura o nell'ossario comune.
15. Sono a carico del concessionario o degli aventi causa gli oneri per le iscrizioni sulle lapidi, la fornitura e l'apposizione di eventuali accessori ornamentali ed eventuali targhe alla memoria, che dovranno essere eseguite secondo le dimensioni e le caratteristiche indicate dal competente ufficio in materia di servizi cimiteriali, purché non ne compromettano stabilità e staticità, e che non contrastino con disposizioni di legge e con il normale decoro. È, comunque, vietata la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
16. Nel caso di danni recati alle lapidi per la esecuzione dei suddetti lavori, il concessionario dovrà risarcire il comune delle spese per la sostituzione della lapide stessa.
17. Il ritiro delle lapidi dovrà essere preventivamente comunicato al comune indicando gli estremi delle epigrafi e le dimensioni e le sagome di ingombro degli accessori ornamentali che devono corrispondere alle caratteristiche indicate dal competente ufficio in materia di servizi cimiteriali.
18. La manutenzione delle lapidi, delle epigrafi e degli accessori è a carico dei concessionari.

Art. 11 – Concessione di loculi

1. I loculi individuali sono concessi per la durata di anni quaranta decorrenti dalla data della tumulazione, previo pagamento della tariffa vigente secondo quanto programmato e approvato dalla Giunta comunale con propria deliberazione, su istanza dei parenti o degli aventi diritto dal defunto successivamente al decesso.
2. È ammesso il rinnovo della concessione per successivi anni venti previo pagamento della tariffa di cui al comma 1, vigente al momento del rinnovo, dimezzata.
3. La concessione dei loculi in colombari comunali comprende, altresì, la fornitura della lastra di marmo esterna completa di borchie o di analogo sistema di fissaggio.
4. Alla scadenza della concessione del loculo:
 - a. qualora siano decorsi almeno quaranta anni di permanenza del defunto all'interno del medesimo loculo e sia possibile procedere alla raccolta dei resti della salma, i parenti del defunto o le persone comunque interessate possono richiedere il collocamento della cassetina contenente i resti in altro loculo o in tomba di famiglia, ovvero richiedere il trasporto della cassetina contenente le ceneri in altro cimitero o la deposizione in ossario o cinerario comune;
 - b. qualora siano decorsi almeno quaranta anni di permanenza del defunto all'interno del loculo e non sia possibile procedere alla raccolta dei resti in quanto non mineralizzati, i parenti del defunto



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

- o le persone comunque interessate possono attivare la procedura di cremazione dei resti mortali indecomposti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, limitatamente ai casi consentiti, oppure procedere all'inumazione in terra per un periodo di almeno cinque anni o, in caso di utilizzo di sostanze biodegradanti, per almeno due anni;
- c. qualora non siano ancora decorsi quaranta anni di permanenza del defunto all'interno del loculo, i parenti del defunto o le persone comunque interessate possono attivare la procedura di cremazione della salma secondo quanto previsto dalla normativa vigente, limitatamente ai casi consentiti, o rinnovare la concessione per il numero di anni necessari al raggiungimento del periodo massimo previsto dal presente regolamento, previo pagamento del canone concessorio corrispondente alla tariffa vigente al momento della scadenza della concessione diviso quaranta anni e moltiplicato per il numero di anni oggetto del rinnovo.
5. Per le sepolture con concessione scaduta, qualora non siano stati rintracciati parenti o persone interessate al defunto o nessuno di essi abbia manifestato interesse, il competente ufficio in materia di servizi cimiteriali è autorizzato:
- a. a collocare i resti in ossario comune, nel caso in cui siano decorsi almeno quaranta anni di permanenza del defunto all'interno del loculo, e la salma risulti completamente mineralizzata;
 - b. a procedere alla cremazione dei resti inconsunti, nel caso in cui siano decorsi almeno quaranta anni di permanenza del defunto all'interno del loculo, e la salma non risulti completamente mineralizzata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e limitatamente ai casi consentiti;
 - c. a procedere alla sepoltura in campo comune della salma, nel caso in cui non siano decorsi almeno quaranta anni di permanenza del defunto all'interno del loculo per ulteriori cinque anni o, in caso di utilizzo di sostanze biodegradanti, per ulteriori due anni.
6. Alla scadenza della concessione il loculo ritorna nella piena disponibilità del comune.
7. In caso di rinuncia alla concessione da parte dell'avente diritto, il loculo torna nella completa disposizione dell'Amministrazione comunale senza che possa essere vantata alcuna forma di rimborso.
8. Su istanza dei parenti o aventi titolo dal defunto, è consentita riserva di concessione di un solo loculo adiacente a quello concesso al defunto in base al presente articolo, se disponibile, a titolo di prenotazione in favore di parente o affine di primo grado, di coniuge, di persona unita civilmente o di convivente stabile. Per i fini di cui al presente comma, la riserva di concessione ha durata di quaranta anni a decorrere dalla data di concessione di loculo al defunto ed è dovuta la tariffa di cui al comma 1.

Art. 12 – Concessione di cellette ossario

1. La concessione di cellette ossario è rilasciata senza possibilità di prenotazione rispetto all'effettiva tumulazione, previo pagamento della tariffa prevista, per la durata di anni quaranta decorrenti dalla data di concessione. La concessione delle cellette ossario in colombari comunali comprende, altresì, la fornitura della lastra di marmo esterna con le eventuali borchie o di analogo sistema di fissaggio.
2. Alla scadenza, la concessione di celletta ossario non è rinnovabile, e quanto contenuto nella cassetta è collocato all'interno dell'ossario comune, fatta salva la possibilità per gli aventi causa di avviare i resti ossei ad altra sepoltura, anche previa cremazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, alle tariffe eventualmente previste.

Art. 13 – Concessione di nicchie cinerarie



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

1. La concessione di nicchie cinerarie è rilasciata, anche alle persone viventi purché di età non inferiore ad anni sessantacinque, previo pagamento della tariffa prevista, per la durata di anni quaranta decorrenti dalla data della concessione.
2. La concessione della nicchia cineraria in colombari comunali comprende, altresì, la fornitura della lastra di marmo esterna con le eventuali borchie o di analogo sistema di fissaggio.
3. Alla scadenza, la concessione di nicchia cineraria non è rinnovabile, e quanto contenuto, fatta salva diversa indicazione degli aventi titolo per l'eventuale collocazione in altro loculo, celletta o nicchia previo pagamento della tariffa prevista, è collocato all'interno del cinerario comune in forma indistinta o disperso nel giardino della memoria.

Art. 14 – Esumazioni ed estumulazioni

1. In attuazione del disposto dell'articolo 82 del d.P.R. n. 285 del 1990, le esumazioni sono eseguite a cura del responsabile preposto ai servizi cimiteriali dopo un decennio dalla inumazione, in qualsiasi periodo dell'anno non essendo richiesta la presenza di operatori sanitari.
2. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Il termine decennale di cui al comma 1 può essere prolungato in considerazione della particolare composizione e struttura geo-fisica del terreno e per un periodo sufficiente a garantire al massimo la riduzione della percentuale di cadaveri non mineralizzati.
4. Le salme possono essere esumate, in via straordinaria, prima del termine di cui al comma 1, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - b. previa autorizzazione del sindaco conseguente a verifica tecnica da parte dell'ufficio preposto ai servizi cimiteriali finalizzata alla valutazione del rischio di cedimento di sepolture limitrofe e della movimentazione manuale del feretro, per operazione richiesta e condotta entro e non oltre novanta giorni dall'inumazione con obbligo di avvio alla cremazione o di trasferimento della salma in altra sepoltura;
 - c. a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del sindaco, per consentire il trasferimento del defunto ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione.
5. In attuazione del disposto dell'articolo 86 del d.P.R. n. 285 del 1990, le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura del responsabile preposto ai servizi cimiteriali alla scadenza della concessione a tempo determinato rilasciate ex articoli 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
6. Può essere presentata una domanda di estumulazione straordinaria da parte degli interessati che il responsabile preposto ai servizi cimiteriali può autorizzare.
7. I resti mortali individuati a seguito di esumazioni e di estumulazioni sono raccogliibili in cellette di zinco da destinare a cassette ossario, loculi o tombe di concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con provvedimento del responsabile del servizio cimiteriale.

9. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
10. Ai fini di cui ai commi 1 e 5, il responsabile preposto ai servizi cimiteriali predispone un apposito piano annuale recante i turni di rotazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione per favorire i processi di scheletrizzazione, nel rispetto dell'ordine progressivo di fossa nonché lo trasmette, giusta previsione dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, alla competente ASL.
11. Il responsabile preposto ai servizi cimiteriali comunica ai familiari dei defunti da esumare o da estumulare la data prevista per le operazioni. Le famiglie hanno diritto di assistere alle operazioni.
12. Le operazioni di esumazione e di estumulazione di cui al presente articolo sono eseguite nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute al capo XVII del d.P.R. n. 285 del 1990 e all'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41.
13. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il responsabile preposto ai servizi cimiteriali vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un apposito verbale e provvede ad annotarle nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 52 del d.P.R. n. 285 del 1990.

Art. 15 – Disposizioni particolari in materia di esumazioni e di estumulazioni

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente dall'Amministrazione comunale, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
5. Per le esumazioni e le estumulazioni richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'articolo 106 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile preposto al servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguito.
7. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio del servizio cimiteriale.
8. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile preposto ai servizi cimiteriali che provvedere a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
9. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

10. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

TITOLO IV

Cremazioni e sepolture private

Art. 16 – Cremazioni

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Giusta previsione di cui all'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di Tornimparte solo qualora il decesso sia avvenuto nel territorio comunale, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. Presso l'ufficio di stato civile è istituito il registro per le cremazioni, previsto dall'articolo 32 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, nel quale sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato ovvero è allegato l'atto contenente la volontà di essere cremato.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni o il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
5. Restano ferme le modalità operative previste agli articoli da 78 ad 81 del d.P.R. n. 285 del 1990 e agli articoli 33 e 34 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41.

Art. 17 – Concessioni cimiteriali per sepolture private

1. L'Amministrazione comunale può concedere l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, in favore di nuclei familiari e collettività che risiedono nel Comune di Tornimparte.
2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le tumulazioni e per le estumulazioni.
3. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private sono previste nel piano regolatore cimiteriale di cui agli articoli 54 e seguenti del d.P.R. n. 285 del 1990.
4. Le concessioni di cui al presente articolo sono a tempo determinato e di durata non superiore a novantanove anni, salvo esplicito e formale rinnovo.
5. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. L'assegnazione dell'area per la realizzazione di sepolture private viene effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale del Comune di Tornimparte. I termini



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

di presentazione delle domande sono stabiliti dall'Amministrazione comunale e resi pubblici mediante avviso.

7. Il diritto d'uso della sepoltura privata è regolato da una concessione, redatta secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta comunale, previo versamento dei diritti di concessione il cui importo è annualmente fissato con deliberazione della Giunta comunale, che indica almeno:
 - a. la natura della concessione e la sua identificazione,
 - b. il numero dei posti salma realizzabili o realizzati;
 - c. la durata;
 - d. il/i concessionario/i;
 - e. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione;
 - f. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.
8. Il diritto d'uso della sepoltura privata:
 - a. è soggetto al regime dei beni demaniali;
 - b. è limitato al concessionario, al coniuge, al componente dell'unione civile, ai loro ascendenti e ai discendenti in linea diretta in qualunque grado, ai fratelli e alle sorelle consanguinei nonché, su richiesta del concessionario, ai conviventi e alle persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei suoi confronti;
 - c. non è commerciabile, ma trasferibile solo per successione legittima o testamentaria;
 - d. in caso di rinuncia di uno o più concessionari, è ammesso l'accrescimento a favore di altri concessionari con determinazione del responsabile preposto ai servizi cimiteriali;
 - e. è revocabile nei casi previsti dall'atto concessorio.
9. Alla morte del concessionario gli eredi sono tenuti a comunicare al Comune di Tornimparte, entro tre mesi da tale evento, la persona o le persone destinate a farsi carico degli oneri ed a usufruire dei diritti previsti dalla concessione, presentando al responsabile preposto ai servizi cimiteriali copia conforme di eventuale testamento pubblicato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, senza oneri aggiuntivi. Qualora la comunicazione di cui al precedente periodo non venga effettuata, la tomba non può essere utilizzata per nessun tipo di operazione.
10. Nel caso in cui la concessione sia intestata a più concessionari ed uno o parte di essi risultassero definitivamente irreperibili, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione nei confronti di tali soggetti, in favore di altri concessionari che subentrano in proporzione ed in egual diritto.
11. Al verificarsi della rinuncia o abbandono di alcuni soltanto dei concessionari, è concesso ai rimanenti di esercitare il diritto di prelazione sulla quota rinunciata o abbandonata. Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, i rimanenti concessionari dovranno comunque consentire l'eventuale variazione dell'intestazione della tomba.
12. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo 18 ed alla esecuzione delle opere relative entro trentasei mesi dalla data di assegnazione, pena la decadenza. Detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa in favore del concessionario. Per motivi ritenuti validi e giustificati, può essere concessa, su richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.
13. I concessionari o i loro aventi causa devono, mantenere a loro spese, in solido, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

14. Qualora non esistano più aventi diritto alla concessione, il Comune di Tornimparte, dopo aver effettuato le verifiche del caso, previa affissione di avviso sul sepolcro interessato per trecentosessantacinque giorni, pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* istituzionale, torna automaticamente in possesso della tomba di famiglia e ne dispone liberamente al fine di ottimizzare le sepolture all'interno dei propri cimiteri. Le eventuali salme o resti posti al suo interno possono essere traslate in altra sede, a giudizio del responsabile preposto ai servizi cimiteriali il quale, valutate le necessità, gestisce le eventuali nuove collocazioni delle salme o resti nel rispetto delle norme vigenti.
15. L'apertura di loculo o celletta o nicchia cineraria con feretro, cassetina o urna già deposto/a, ai fini della tumulazione di altre cassette ossario o cinerarie, in quanto estumulazione straordinaria è soggetta alla autorizzazione del responsabile preposto ai servizi cimiteriali ed alle tariffe annualmente stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 18 – Costruzioni di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private sono approvati dal responsabile dell'ufficio preposto ai lavori pubblici.
2. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzate edicole funerarie o cripte sotterranee che, a pena di decadenza della concessione con retrocessione dell'area al comune ed incameramento del relativo diritto di concessione, devono essere ultimate entro tre anni dalla data del contratto di concessione.
3. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero. Per il rifinimento esterno delle parti fuori terra non sono prescritti i tipi di materiali da impiegarsi.
4. L'edicola o cappella funeraria deve:
 - a. con la base coprire tutta quanta la superficie dell'area concessa; non è permessa per nessun motivo l'occupazione di terreno eccedente le aree edificabili sia delle cripte sotterranee che delle edicole funerarie, neanche con gradini di accesso o vaschette porta fiori;
 - b. non può avere sporgenze di cornici ed oggetti in genere ad altezza inferiore a 2,20 metri da terra ed entro il limite massimo di sporgenza di 30 centimetri fuori dall'area edificabile;
 - c. avere altezza compresa tra il piano terra e la parte elevata delle strutture o sovrastrutture (colmi di tetti, cornici di gronda, croci, statue, ornamenti vari) non superiore a 5,50 metri né inferiori a 4,00 metri;
 - d. essere dotata di sistemi di raccolta e di convogliamento dell'acqua piovana in modo che sia fatta defluire fino a terra; non è ammesso l'uso dei docciai.
5. Nelle cripte sotterranee l'introduzione delle salme avviene o attraverso il chiusino, dalle dimensioni utili di almeno 80 centimetri di larghezza e 60 centimetri di altezza, da ricavarsi sul prospetto principale e rialzato di almeno 10 centimetri dal piano del viale, oppure mediante scaletta di accesso da ricavare su uno dei lati del sepolcreto. L'ingombro della scaletta deve essere contenuto entro le dimensioni dell'area concessa. Il sepolcreto o cripta sotterranea ha elevazione massima di 90 centimetri dal piano del viale o di campagna.
6. Gli spazi liberi risultanti fra le cripte o le edicole contigue devono essere costantemente puliti e tenuti in decorosa manutenzione da parte dei concessionari.



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

7. Nella costruzione delle cappelle è ammesso il ricavo di loculi o cripte sotterranee, assicurando che la profondità fra il piano pavimento della cappella e quello del loculo più basso, non ecceda i 2,20 metri (corrispondenti a tre ordini di loculi).
8. Nella costruzione di edicole funerarie e di sepolcreti in genere addossati a muri di sostegno, a muri divisorii di campi comuni, a muri di cinta, i concessionari devono operare in modo da non pregiudicare la stabilità dei muri stessi, provvedendo a proprie cure e spese alla esecuzione di eventuali opere murarie di rinforzo e di sottomurazione che dovranno risultare dall'apposito progetto all'atto della presentazione della domanda di concessione di costruzione. Le pareti esterne delle cappelle edicole e delle cripte hanno spessore non inferiore a 40 centimetri se eseguite in mattoni pieni e non inferiore a 20 centimetri se eseguite con getto di calcestruzzo cementizio armato; le divisioni tanto verticali che orizzontali devono essere eseguite in calcestruzzo di cemento armato e avranno spessore minimo di 10 centimetri.
9. I concessionari di aree sulle quali esiste già una vecchia cripta sotterranea, un vecchio sepolcreto fuori terra o una vecchia tomba a sistema di inumazione, possono sopraelevarli a condizione che la sopraelevazione si armonizzi con l'estetica e con le dimensioni delle cappelle latitanti. I concessionari i quali hanno ottenuto la concessione di costruire edicola o camere sotterranee con un numero determinato di posti possono aumentarli alla condizione di corrispondere la somma prevista dalla apposita tariffa per ogni loculo che venga costruito in più del numero di loculi o posti fissato nell'atto di concessione, con la precisazione che, qualora venissero costruite celle ossarie o nicchie cinerarie anziché loculi, la tariffa anzidetta sarà ridotta alla metà.
10. Qualora la cripta o il sepolcreto da sopraelevare è adiacenti al muro di recinzione cimiteriale, il concessionario deve richiedere in concessione l'area corrispondente al tratto del muro di cinta che viene incorporato nella sopraelevazione.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 19 – Disposizioni transitorie e di rinvio

1. Tenuto conto della mancanza di loculi disponibili alla tumulazione individuale sino al completamento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di cui all'articolo 2 del presente regolamento autorizzati con la delibera di Giunta comunale del 17 luglio 2023, n. 69, per i feretri temporaneamente tumulati in aree concedibili per sepolture private rese disponibili a qualsiasi titolo, il responsabile preposto ai servizi cimiteriali esegue a propria cura, su richiesta degli eredi, le operazioni di estumulazione e di tumulazione dei medesimi feretri in loculi, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, solo se, al momento del decesso, è stata presentata apposita domanda di concessione di loculo anche fuori dai casi di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per i decessi verificatisi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle vigenti disposizioni di legge e regolamento, nazionale o regionale, esistente in materia.

Art. 20 – Entrata in vigore



Comune di Tornimparte

Provincia dell'Aquila

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo pretorio comunale e di esso ne è data evidenza mediante pubblicazione integrale nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale 31 marzo 2003, n. 4.